

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (TSG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kabanosy», presentata dalla Polonia il 22 gennaio 2007, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Repubblica ceca, l'Austria e la Germania si sono opposte alla registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Con lettere del 26 gennaio 2010, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a procedere alle consultazioni del caso.
- (4) Nel periodo previsto sono stati conclusi accordi tra l'Austria e la Polonia e tra la Repubblica ceca e la Polonia, invece non è stato raggiunto nessun accordo tra la Germania e la Polonia. Pertanto la Commissione deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.
- (5) Le dichiarazioni di opposizione erano relative al mancato rispetto delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 509/2006.
- (6) Per quanto attiene al supposto mancato rispetto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006 in relazione al carattere specifico di «Kabanosy» non è stato identificato nessun errore palese. Dalle sue caratteristiche come definite nel disciplinare di produzione (caratteristiche della carne, gusto e forma unica) «Kabanosy» si distingue chiaramente da altri prodotti simili della stessa

categoria e rispetta quindi la definizione di carattere specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento. Nel disciplinare di produzione «Kabanosy» sono descritti come salamini lunghi e sottili avvitati da una parte e rugosi in maniera uniforme e piegati in due, ciò dovrebbe essere considerato una caratteristica fisica intrinseca del prodotto e quindi non una questione di presentazione del prodotto. Infine, la normalizzazione nazionale di «Kabanosy» non è di ostacolo alla registrazione della denominazione, giacché essa è stata stabilita per definire la specificità del prodotto, e quindi beneficia della deroga prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

- (7) Per quanto riguarda le opposizioni relative al mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 509/2006, non è stato riscontrato nessun errore palese. La denominazione «Kabanosy» non si riferisce esclusivamente a domande di natura generale utilizzate per un insieme di prodotti, né essa ha natura tale da indurre in errore. Pertanto non trova applicazione l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del suddetto regolamento. Inoltre il carattere specifico non è dovuto alla provenienza del prodotto o alla sua origine geografica. Il disciplinare di produzione fissa piuttosto un criterio di qualità per la popolazione porcina che ha un impatto sulla qualità del prodotto finito, e quindi, sul carattere specifico di «Kabanosy». Gli elementi principali del carattere tradizionale di «Kabanosy» consistono nell'impiego di materie prime e di metodi tradizionali di produzione; questi elementi sono quindi conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (8) Per quanto attiene all'esistenza di numerose altre varianti linguistiche o ortografiche della denominazione, solo per «Kabanosy» è chiesta la registrazione in conformità con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006.
- (9) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. La registrazione senza riserva del nome consente tuttavia che una denominazione registrata possa continuare a essere utilizzata sull'etichettatura di prodotti non corrispondenti alle specifiche registrate senza l'indicazione «specialità tradizionale garantita» l'abbreviazione «TSG» o il logo associato UE. Una volta che «Kabanosy» è stata registrata sarà ancora possibile produrre e vendere «Kabanosy» come prodotti con il nome «Kabanosy» ma senza riferimento alla registrazione UE. Pertanto la registrazione di «Kabanosy» quale specialità tradizionale garantita in nessun modo pregiudicherebbe i diritti degli altri produttori di usare un nome simile o identico per i loro prodotti.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU C 156 del 9.9.2009, pag. 27.